

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

---

(N. 647-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE MARTINELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1972

---

Disciplina dei rapporti tributari  
sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550

---

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 1973

---

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone — in attuazione di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione — di disciplinare i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, che non è stato convertito in legge dal Parlamento nei previsti termini costituzionali.

Il provvedimento mira ad impedire ogni soluzione di continuità nella operatività del-

le misure di defiscalizzazione dei prodotti petroliferi.

Valgono quindi per esso le argomentazioni svolte nella relazione a voi presentata a proposito del disegno di legge n. 646, argomentazioni che la maggioranza della Commissione finanze e tesoro ha condiviso, incaricandomi di sollecitare per l'unito disegno di legge il vostro consenso.

MARTINELLI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 dicembre 1972

La Commissione programmazione e bilancio, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 646 e 647, comunica di non opporsi, a maggioranza, al loro ulteriore corso.

Peraltro la Commissione è stata unanime nel rilevare la inopportunità che il Governo continui a ricorrere al mercato finanziario per fronteggiare spese correnti, nonostante i ripetuti inviti della Commissione ad evitare questa forma di copertura.

*F.to* COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550.

**Art. 2.**

All'onere di lire 22 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata

stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.